

CONDIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI POTENZIALI CLIENTI EFFETTUATA SULLO ZSTORE

1 – PREMESSE.

Nelle seguenti condizioni contrattuali:

- per Zucchetti si intende la Zucchetti spa, con sede in Lodi (LO), Via Solferino n. 1, società ad azionista unico, P.IVA 05006900962;
- per Segnalatore si intende il soggetto che è intenzionato a segnalare alla Zucchetti, sul sito ZStore, il nominativo di un potenziale cliente interessato a prodotti/servizi Zucchetti.

2 - OGGETTO.

La Zucchetti preso atto che, pur senza obbligo di operare a favore della Zucchetti stessa, né stabilmente né occasionalmente, il Segnalatore intende segnalare sul sito ZStore il nominativo di un soggetto, potenziale cliente, interessato all'acquisto dei prodotti/servizi Zucchetti indicati nel sito stesso, nel caso in cui il potenziale cliente presti il proprio consenso al trattamento dei propri dati per finalità commerciali e sottoscriva un contratto di fornitura entro sei mesi dalla segnalazione, la Zucchetti riconoscerà al Segnalatore, i compensi nella misura e alle condizioni di seguito indicate. Il Segnalatore è edotto ed accetta che Zucchetti potrà, a proprio insindacabile giudizio e con semplice comunicazione, comunicare l'opportunità commerciale a partner della propria rete commerciale e non gestirla direttamente mantenendo comunque il monitoraggio della segnalazione; in tal caso la segnalazione e i relativi compensi saranno definiti con separato accordo tra il Segnalatore e il soggetto cui è stata comunicata la potenziale trattativa, e dal quale la Zucchetti non sarà in alcun modo parte. Il Segnalatore è altresì edotto ed accetta che qualora la segnalazione riguardi prodotti/servizi di altre società del Gruppo Zucchetti, Zucchetti trasmetterà la segnalazione al relativo produttore; in tal caso la segnalazione e i relativi compensi saranno definiti con separato accordo tra il Segnalatore e il soggetto cui è stata comunicata la potenziale trattativa, e dal quale la Zucchetti non sarà in alcun modo parte.

Resta inteso che in caso di mancato consenso al trattamento dei dati o nel caso in cui decorra il termine di sei mesi senza che venga sottoscritto un contratto di fornitura, nessun corrispettivo sarà riconosciuto al Segnalatore, anche in caso di successiva formalizzazione di una fornitura. La segnalazione non potrà in alcun modo riguardare prodotti e/o servizi già utilizzati dal soggetto segnalato e/o prodotti e/o servizi già oggetto di trattativa con un commerciale della Zucchetti o con un partner della stessa con una società del Gruppo Zucchetti.

3 – CORRISPETTIVI DI SPETTANZA DEL SEGNALATORE.

3.1 Qualora si verificano le condizioni del precedente punto 2, con riferimento a prodotti e/o servizi Zucchetti non contrattualizzati per il tramite del sito Zucchetti Store, la Zucchetti corrisponderà al Segnalatore un compenso pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo dovuto dai Clienti per fornitura in licenza d'uso.

Nel caso di servizi per i quali non sia previsto un corrispettivo per la fornitura in licenza d'uso (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si citano servizi saas, subscription, ecc..), il corrispettivo sarà pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo dovuto dai Clienti a titolo di canone per il servizio, limitatamente al periodo compreso tra la sottoscrizione del relativo contratto e il 31/12 dell'anno successivo. Il Segnalatore accetta che qualora i contratti saas prevedessero una fatturazione bimestrale che comprendesse il bimestre dicembre/gennaio, il riconoscimento verrà applicato anche al mese di gennaio. Allo stesso modo il riconoscimento verrà riconosciuto sull'eventuale fattura emessa a titolo di conguaglio verso i clienti, in relazione all'ultima fattura sulla quale è previsto un riconoscimento.

3.2 Tutti i corrispettivi saranno liquidati al Segnalatore solo a seguito di incasso da parte di Zucchetti.

3.3 Nel caso di minor pagamento da parte dei Clienti, il corrispettivo sarà dovuto limitatamente al corrispettivo effettivamente pagato dai Clienti alla Zucchetti, considerando anche eventuali modifiche, anche non consensuali, dello stesso, occorse anche successivamente all'avvenuto pagamento effettuato al Segnalatore dalla Zucchetti.

Al fine di valorizzare l'importo su cui calcolare il compenso del Segnalatore, verranno detratte: le somme relative a runtime e Data Base di qualsiasi tipo (ACUCOBOL, MICROFOCUS, ecc.), quelle relative a licenze d'uso e/o servizi relativi a prodotti di terzi, nonché fee commerciali dovute da Zucchetti ad altri soggetti.

Dietro presentazione di fattura per la prestazione di segnalazione resa, al verificarsi delle condizioni sopra previste, la Zucchetti corrisponderà il compenso sopra indicato entro 30 gg. fine mese data fattura (al netto delle ritenute di legge), mediante bonifico bancario sulla banca e conto corrente che il Segnalatore comunicherà alla Zucchetti.

4 – ZONA.

Il Segnalatore potrà comunicare nominativi solo di soggetti aventi sede nel territorio italiano.

5 - RESPONSABILITÀ DEL SEGNALATORE.

5.1 Il Segnalatore esonera espressamente Zucchetti da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura che il cliente o terzi potranno subire in occasione e/o conseguenza della segnalazione del nominativo. Il Segnalatore, per quanto qui autorizzato da Zucchetti, sarà unico responsabile per inadempimenti e danni causati, eccezion fatta per conseguenze relative al mancato consenso per il trattamento dei dati.

5.2 Il Segnalatore assume pertanto l'obbligo di tenere indenne Zucchetti S.p.A da tutte le rivendicazioni, dalle responsabilità, dalle perdite e dai danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione, in relazione alle attività del Segnalatore.

6 – CONDIZIONI FINALI.

6.1 Nessuna aggiunta, modifica o deroga al presente accordo sarà efficace, e sarà quindi considerata nulla, a meno che non sia stipulata in forma scritta tra le parti. Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga a quanto previsto nel presente documento non verrà presa in considerazione e causerà la mancata conclusione del contratto.

6.2 Il mancato esercizio o il ritardo nell'esercizio di un diritto, facoltà o rimedio previsti nel presente accordo, non potrà essere considerato dall'altra parte come una rinuncia definitiva a tale diritto, facoltà o rimedio, salvo quanto espressamente previsto nel seguente accordo.

6.3 Il Segnalatore non può, né potrà, cedere o trasferire né il presente contratto né alcun diritto od obbligo derivante dallo stesso, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

6.4 Le obbligazioni e gli impegni derivanti dal presente accordo, che, per loro natura, producono la loro efficacia anche dopo la scadenza o la risoluzione del presente accordo, rimarranno valide ed operanti anche dopo tale data fino alla loro soddisfazione. Qualora una qualunque disposizione del presente accordo risulti nulla, le rimanenti disposizioni dello stesso rimarranno comunque in vigore.

6.5 Il presente accordo, fatti salvi eventuali successivi accordi scritti, non conferisce al Segnalatore alcun diritto di usare, in relazione ai propri prodotti o attività promozionali, alcun marchio o denominazione ivi comprese, fra l'altro, sigle, abbreviazioni o denominazioni simili usati da Zucchetti o dalle sue eventuali consociate in relazione a qualsiasi prodotto.

6.6 Zucchetti si riserva espressamente il diritto di trasferire a terzi qualunque diritto od obbligo derivante dal presente accordo e il Segnalatore, per tale evenienza, già sin d'ora accetta.

6.7 Il rapporto commerciale con i potenziali clienti, fin dal momento della segnalazione dovrà essere tenuto esclusivamente da funzionari Zucchetti o del soggetto cui la stessa avrà trasferito la segnalazione.

6.8 L'avvenuta segnalazione non comporterà in alcun modo un conferimento di un mandato stabile di azione commerciale al Segnalatore, escludendo a priori che il rapporto di segnalazione possa essere ricondotto ad un mandato di Agenzia di commercio.

7 - NATURA NOVATIVA.

Il presente accorda annulla e sostituisce eventuali altri rapporti intercorrenti tra le parti ed aventi per oggetto quanto qui convenuto.

8 - CONTROVERSIE E FORO CONVENZIONALE ESCLUSIVO.

Per qualunque controversia dovesse sorgere, in relazione alla materia qui regolamentata, sarà esclusivamente competente il Foro di Lodi, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro.